

REGOLAMENTO (CEE) N. 2256/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1417/78 relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,considerando che il testo del regolamento (CEE) n. 1417/78⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87⁽⁵⁾, deve essere adeguato alle ultime modifiche del regolamento (CEE) n. 1117/78 e che, a tal fine, occorre rettificare tutti i riferimenti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78, depennando il termine «complementare» nell'espressione «aiuto complementare» e sopprimendo i riferimenti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1417/78 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, i termini «di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino»;
- 2) il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso, a richiesta dell'interessato, per i

foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti:

- a) il tenore massimo di umidità deve essere compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto;
- b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore:
 - al 14 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b) e lettera c), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;
 - al 45 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura prevista all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.;

- 3) all'articolo 6 i termini «Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che:» sono sostituiti dai termini: «L'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione che:»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 2 i termini «l'importo degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuti dall'impresa» sono sostituiti dai termini: «l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuto dall'impresa»;
- 5) l'articolo 8, ultimo comma è soppresso;
- 6) agli articoli 9, 10 e 11, il termine «complementare» è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 35.⁽³⁾ GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 32.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.